

**Protocollo attuativo in materia fitosanitaria
tra
la Repubblica di San Marino e
la Regione Emilia-Romagna**

Premesso:

- che in data 10 giugno 2013 veniva sottoscritto un Accordo di collaborazione tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna in diversi settori, tra i quali la materia fitosanitaria;
- che l'articolo 9 del suddetto Accordo stabilisce, tra l'altro, che la certificazione fitosanitaria per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali sia rilasciata agli operatori della Repubblica di San Marino da Ispettori Fitosanitari operanti presso il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna;
- che la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna devono provvedere alla tutela fitosanitaria del proprio territorio prevenendo l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali al fine di ottemperare a quanto previsto in materia fitosanitaria dalle normative internazionali per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali e merci;
- che la diffusione di eventuali emergenze fitosanitarie, anche in ragione di scambi commerciali, potrebbe coinvolgere i sistemi ecologici e produttivi dei rispettivi territori;
- che è, altresì, di interesse reciproco disciplinare lo scambio di ogni informazione e collaborazione necessaria per la tutela fitosanitaria dei rispettivi territori ivi comprese quelle necessarie per l'adozione di ogni provvedimento prescrittivo o sanzionatorio di competenza di ciascuna autorità per il proprio territorio;
- che sono già operative forme di collaborazione tra le rispettive strutture tecniche individuate per la Repubblica di San Marino nell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA-RSM) e per la Regione Emilia-Romagna nel Servizio Fitosanitario (SF- RER);
- che le suddette attività rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo citato e che al fine di formalizzare e dare concreta operatività alla collaborazione in ambito fitosanitario è necessaria la stipula di specifici protocolli attuativi fra la Segreteria di Stato della Repubblica di San Marino ed il competente Assessorato della Regione Emilia-Romagna;
- che il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna con proprie deliberazioni hanno autorizzato la sottoscrizione del presente Protocollo attuativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Articolo 1

Oggetto

Il presente Protocollo attuativo ha la finalità di formalizzare e dare concreta operatività alla collaborazione in ambito fitosanitario tra le strutture tecniche dei rispettivi Enti.

Articolo 2

Attività oggetto della collaborazione e modalità attuative

UGRAA-RSM e SF-RER si impegnano a cooperare negli ambiti e con le modalità di seguito indicate:

- SF-RER fornirà un supporto formativo ai referenti fitosanitari di UGRAA-RSM;
- gli operatori della Repubblica di San Marino presenteranno le richieste di certificazione fitosanitaria direttamente alla Regione Emilia-Romagna; UGRAA-RSM e il SF-RER individueranno le verifiche in loco eventualmente necessarie per il rilascio della certificazione e le modalità di comunicazione degli esiti;
- SF-RER darà eventualmente corso alle segnalazioni necessarie affinché UGRAA-RSM possa valutare per il territorio di competenza l'adozione delle prescrizioni ufficiali o delle sanzioni previste dalla normativa fitosanitaria;
- SF-RER collaborerà nella elaborazione delle norme fitosanitarie della Repubblica di San Marino anche al fine del riconoscimento reciproco dell'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3

Obbligo di riservatezza

Le Parti si rendono garanti che il personale destinato all'espletamento delle attività di cui al presente Protocollo mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti per lo svolgimento delle attività e che non fossero precedentemente già note o di pubblico dominio, obbligandosi ad utilizzare i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, ai fini dell'espletamento delle medesime attività. Le Parti si rendono altresì garanti che il personale destinato all'espletamento delle attività oggetto del Protocollo mantengano nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi la riservatezza di quelle informazioni che vengano definite confidenziali all'atto della loro trasmissione e che non fossero precedentemente già note o di pubblico dominio.

Articolo 4

Oneri

Il presente Protocollo viene stipulato a titolo gratuito e senza oneri economici per le Parti per l'impiego di personale e mezzi nella propria disponibilità.

Articolo 5

Coperture assicurative

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa di automezzi, veicoli ed attrezzature in dotazione alle proprie strutture operative, in caso di interventi nell'altrui territorio. Il personale delle Parti che partecipa ha copertura assicurativa garantita direttamente dalla propria Struttura di riferimento per eventuali infortuni e/o infermità derivanti da cause di servizio.

Articolo 6

Durata e modifica

Il presente Protocollo di durata triennale entra in vigore all'atto della sottoscrizione e si rinnova automaticamente, di triennio in triennio, salvo disdetta.

Ciascuna Parte può recedere mediante comunicazione scritta di revoca all'altra Parte. In tal caso, il presente Protocollo cesserà i suoi effetti tre mesi dopo la data di ricezione di tale comunicazione.

Le Parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione del presente Protocollo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali anche in relazione a circostanze intervenute successivamente alla stipulazione.

Firmato a San Marino, il _____, in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana.

Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per il Territorio,
l'Ambiente, l'Agricoltura, il Turismo la
Protezione Civile, i Rapporti con
l'A.A.S.L.P. e le Politiche giovanili
Il Segretario di Stato

Augusto Michelotti

Regione Emilia-Romagna
Assessorato Agricoltura,
caccia e pesca

L'Assessore

Simona Caselli